



COMUNE DI BISACQUINO

(PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO)

AREA 4- ECONOMICO FINANZIARIA

Via Stazione 90032 Bisacchino (PA)
ragioneria@comune.bisacchino.pa.it

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE

N° 134 del 05/11/2019

N. 795 Del 05-11-19 Reg. Generale	Oggetto: Integrazione Determina n. 112 del 28/08/2018, avente ad oggetto Rimborso spese di viaggio al Dott. Alessandro Migliore
---	---

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno 05 del mese di Novembre la sottoscritta Dott.ssa Paola Ciulla, nella qualità di capo dell'Area 4 – Area Economico/Finanziaria a seguito della determina sindacale n. 4 del 28/02/2019, nel proprio ufficio

PREMESSO

- che con determina del sindaco n. 14 del 10/05/2012 il dott. Alessandro Migliore è stato nominato Assessore del Comune di Bisacchino;
- che il Dott. Alessandro Migliore nel periodo del suo incarico era residente nel Comune di Palermo, e che pertanto per l'espletamento del mandato di Assessore doveva viaggiare dal luogo di residenza di Palermo alla sede del Comune di Bisacchino;
- che dalle verifiche effettuate su un totale di 191 sedute di Giunta Comunale, si sono individuate n. 54 sedute in cui l'Assessore Migliore Alessandro poteva utilizzare il trasporto pubblico per le quali, secondo quanto disposto dalla delibera n. 38/2016/QMIG della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, si è quantificato il rimborso in relazione al costo del biglietto del servizio pubblico considerando il trasporto da Palermo a Bisacchino per la partecipazione alla Giunta ed il rimborso per il rientro a Palermo;
- che con determina dirigenziale n. 112 del 28/08/2018 veniva quantificato e liquidato al Dott. Alessandro Migliore l'importo di € € 7.702,13 a fronte dei rimborsi per le spese di viaggio relative alla partecipazione alle sole sedute di Giunta Comunale e non anche di quelle di Consiglio Comunale che non sono dovute in quanto, lo stesso non faceva parte dell'Organo Consiliare;

VISTE le note del Dott. Alessandro Migliore pervenute successivamente alla determina n. 112 del 28/08/2018 con le quali chiede un riesame dell'istruttoria ed una integrazione dell'importo liquidato;

ACCERTATO che da un riesame dell'istruttoria si evince:

- che in riferimento alle sedute di Giunta Municipale quella del 14/09/2014 (di cui si chiede il rimborso spese di viaggio) non è stata presa in considerazione in quanto la stessa non si è svolta;
- che le sedute di Consiglio Comunale non vengono considerate ai fini del rimborso delle spese di viaggio, in quanto il Dott. Alessandro Migliore non faceva parte dell'Organo Consiliare (Art. 84 comma 3: *.....per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi.....*);
- che risultano n. 7 di sedute di Commissioni per Contributi e Sussidi dove era necessaria la presenza del Dott. Alessandro Migliore per garantire il *quorum funzionale o strutturale* e quindi è necessario procedere al rimborso delle spese di viaggio quantificato in € 291,96;

RILEVATO che al predetto Assessore è dovuto il rimborso delle spese di viaggio sostenute per il raggiungimento dal luogo di residenza al Comune di Bisacquino, come previsto dall'art. 21 comma 5 della Legge Regionale n. 30 /2000;

VISTO l'art. 84 comma 3 del TUEL, il quale dispone che: *"Agli Amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate"*;

ACCERTATO che corrispondere agli amministratori il rimborso delle spese di viaggio senza che sia specificato il motivo che "impone" la partecipazione a determinati incontri o eventi è illegittimo e pertanto determina responsabilità erariale, come sancito dalla sentenza n. 38 depositata il 1° marzo 2017 dalla Corte dei Conti, sez. giur. Toscana (con la quale sono stati condannati il Sindaco e il Responsabile dell'ente che aveva provveduto alla liquidazione delle indennità chilometriche agli amministratori sulla base di prospetti di presenza, redatti dagli stessi amministratori, i quali avevano indicati i giorni in cui erano stati presenti in sede, senza specificare "l'obbligo giuridico" che aveva reso "necessaria" la presenza);

VISTA la delibera n. 44 della Corte dei Conti del 21/06/2019 Sez. Basilicata nella quale si specifica che la disposizione di cui all'art. 84, comma 3, del TUEL appare chiara e categorica nell'attribuire il rimborso delle spese di viaggio unicamente agli amministratori che risiedono in comune diverso da quello in cui ha sede l'ente presso il quale esercitano il mandato amministrativo e tale fattispecie *.....ricorre quando la presenza presso la sede degli uffici sia inerente all'effettivo svolgimento di funzioni proprie o delegate, come la partecipazione alle sedute degli organi esecutivi ed assembleari e conseguentemente è da ritenersi "necessaria" quella presenza qualificata da un preesistente obbligo giuridico dell'interessato che non gli consentirebbe una scelta diversa per l'esercizio della propria funzione, salvo il non esercizio della funzione stessa. E' da escludersi, pertanto, la rimborsabilità delle spese di viaggio sostenute per le presenze in ufficio discrezionalmente rimesse alla valutazione soggettiva dell'Amministrazione locale (ad esempio, in giorni diversi da quelli delle sedute degli organi di appartenenza) in quanto tali costi devono considerarsi coperti dall'indennità di funzione di cui all'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000;*

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione dell'ulteriore somma di € 291,96;

ATTESTATA la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento e la legittimità dello stesso;


VISTO il vigente O.R.EE.LL. NELLA Regione Sicilia;

DISPONE

- **DI RIMBORSARE**, per i motivi espressi in narrativa, al Dott. Alessandro Migliore, l'ulteriore somma di € 291,96;
- **DI IMPUTARE** la spesa derivante dal presente provvedimento al relativo intervento del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;
- **DI ACCREDITARE** la somma di cui sopra sul c/c bancario intestato allo stesso presso la Banca di Credito Siciliano di Bisacchino- Agenzia di Bisacchino – Codice Iban: IT 17L05221643110000008325741;
- **DI TRASMETTERE** copia della presente determinazione all'Ufficio Economico finanziario per i provvedimenti di competenza.

Bisacchino li, 05/11/2019

Il Capo Area Ufficio Economico/Finanziaria

Dott.ssa Paola Ciglla

COMUNE DI BISACQUINO
Ufficio Economico/Finanziario
Prov. di Palermo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 30 del 23/12/2000

Per quanto concerne la Regolarità' contabile si esprime parere: Favorevole

INTERVENTO N. 10110301 IMPEGNO N. 407 DEL 05/11/2019 PER € 291,96

Bisacchino, li 05/11/2019

IL Responsabile dell'Area Finanziaria

Dott.ssa Paola Ciglla

COMUNE DI BISACQUINO
Ufficio Economico/Finanziario
Prov. di Palermo

